

CODICE DEL MARE

Snellimento delle procedure e necessità di uniformare le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia – eliminando così il problema delle doppie competenze – sono i principi che hanno ispirato il legislatore nella redazione del **Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171** recante le disposizioni del **Nuovo Codice della Nautica da Diporto**, in vigore dallo scorso 15 settembre.

In attuazione della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che a sua volta modificava la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, il Decreto Legislativo n. 171/2005 regola la navigazione da diporto - ovvero "quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro". (ex art.1, c.2) – con la finalità di armonizzare la legislazione previgente, semplificando tutti gli iter procedurali in materia, con evidenti vantaggi per gli utenti.

Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza fino al limite di ventiquattro metri.

Uno dei punti fondamentali dei sei titoli e sessantaquattro articoli del Codice, è lo **snellimento delle procedure** in materia di noleggio, rilascio o rinnovo dei certificati di sicurezza e di iscrizione e trascrizione delle imbarcazioni negli appositi registri. Nell'ottica di **semplificare** laddove possibile, il Provvedimento stabilisce anche che, entro novanta giorni dalla propria entrata in vigore, venga emanato un decreto ministeriale per l'attivazione dello sportello telematico del diportista, in modo da garantire allo stesso la possibilità di sbrigare le pratiche in modo autonomo, senza inutili perdite di tempo.

Tra le **novità**, compaiono anche un nuovo inquadramento amministrativo per le imbarcazioni acquistate col sistema del leasing finanziario, un nuovo regime di regole per l'usato, il noleggio e la locazione, l'introduzione della figura del mediatore per le unità da diporto, l'abolizione del Certificato di Uso del Motore per i natanti (e la necessità, per questi ultimi, di avere a bordo la dichiarazione di potenza del motore) e l'obbligo della patente nautica per condurre gli acquascooter. La Normativa prevede inoltre l'iscrizione nei registri marittimi di tutte le imbarcazioni che navigano nelle acque interne, da effettuarsi presso l'Autorità Marittima entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero entro il 14 dicembre 2005.

Ma la semplificazione a livello burocratico introdotta dal Nuovo Codice del Mare non trascurava gli aspetti legati alla **sicurezza**, garantita da molte disposizioni (Capo II) relative agli apparecchi radio di bordo e alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto - comprendenti anche i requisiti di sicurezza e la marcatura CE di conformità - oltre all'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.

Altre **novità** introdotte dal Decreto Legislativo n. 171/2005 sono costituite dalle disposizioni riguardanti le **patenti nautiche** (Capo IV) e, nello specifico, da quelle che regolano i titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto. Il Decreto n. 171/2005 sancisce infatti che vengano ridefiniti – attraverso decreto da emanare successivamente - i requisiti per ottenere le patenti in modo da permetterne il conseguimento anche alle persone disabili.

Innovazioni anche in materia di **formazione scolastica**; il Nuovo Codice del Mare stabilisce infatti che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa includere l'insegnamento della cultura nautica nei piani formativi delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso corsi specifici organizzati in collaborazione con la Lega Navale Italiana, la Federazione Italiana della Vela, le Amministrazioni locali interessate e gli istituti tecnici nautici.

Anche le **norme sanzionatorie** in relazione agli illeciti amministrativi, ovvero alle violazioni commesse con unità da diporto (guida o comando senza abilitazione o con abilitazione scaduta, contravvenzione delle regole vigenti nelle aree marine protette, abuso dell'autorizzazione alla navigazione temporanea, svolgimento senza permesso di attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto). al capo V, sono state modificate e rese più aderenti alle esigenze attuali. Per finire, sono previste sanzioni pecuniarie per i costruttori che disattendono la normativa comunitaria relativa alla progettazione e realizzazione delle unità da diporto.

Le novità in breve:

Uso commerciale delle unità da diporto - articolo 2

L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

è oggetto di contratti di locazione e di noleggio

è utilizzata per l'insegnamento della navigazione da diporto

è utilizzata come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni da diporto e navi da diporto dovrà essere annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori, dalle imprese individuali o società che esercitano le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Procedimento per l'iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria - articolo 16

Le unità da diporto, utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto, sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione del nominativo del conduttore e della data di scadenza del relativo contratto.

Semplificazione nel procedimento di pubblicità - articolo 17

Prevede che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità rilasciata dall'ufficio di iscrizione sostituisca la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

Semplificazione per il procedimento di iscrizione - articolo 21

Qualora il proprietario di un'unità da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno stato membro chieda l'iscrizione nei registri del diporto è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.

Educazione marinara - articolo 52

Si prevede che vengano istituiti, a cura del Ministero dell'Istruzione presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi di insegnamento di cultura nautica. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che si può avvalere della FIV, della Lega Navale e dell'Assonautica, ha il compito di proporre progetti formativi e di individuare i soggetti idonei all'insegnamento. Sempre nello stesso titolo si prevede l'istituzione di una nuova professione di maestro di vela.

Diversamente abili – mandato a un decreto di successiva emanazione

Saranno ridefiniti i requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche, in modo da disciplinare la navigazione per diporto da parte dei disabili.